

## REGOLAMENTO (UE) 2024/342 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2024

**che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyflumetofen, oxathiapiprolin e piraclostrobin in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive cyflumetofen, oxathiapiprolin e piraclostrobin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per quanto riguarda il cyflumetofen, è stata presentata una domanda di modifica dell'LMR vigente per zucchine e cetriolini a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) In merito a tale domanda uno Stato membro ha chiesto di utilizzare la procedura accelerata, prevista dalle linee guida tecniche sulla procedura di fissazione degli LMR <sup>(2)</sup>, per fissare un LMR sulla base delle sperimentazioni sui residui nei cetrioli.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato le sperimentazioni sui residui nei cetrioli nel quadro del riesame degli LMR vigenti per il cyflumetofen e ha espresso un parere motivato sull'LMR proposto <sup>(3)</sup>. Tale parere si basa sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche in materia. Poiché è possibile estrapolare dalle sperimentazioni sui residui nei cetrioli per estenderle alle zucchine, ai cetriolini e ad «altre cucurbitacee con buccia commestibile», come confermato dalle attuali linee guida tecniche sull'estrapolazione degli LMR <sup>(4)</sup>, non è necessario chiedere all'Autorità di fornire un parere motivato su tali colture.
- (5) È pertanto opportuno fissare l'LMR per il cyflumetofen nelle zucchine, nei cetriolini e nelle «altre cucurbitacee con buccia commestibile» a 0,4 mg/kg sulla base delle sperimentazioni sui residui effettuate sui cetrioli.
- (6) Per quanto riguarda l'oxathiapiprolin, è stata presentata una domanda di modifica dell'LMR vigente nelle foglie di ravanello a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, relativa alla tolleranza all'importazione per tale sostanza utilizzata in Brasile sulle papaie. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli impieghi del piraclostrobin su tale coltura autorizzati in Brasile determinano residui che superano l'LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sarebbe quindi necessario fissare un LMR più elevato per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tale prodotto.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Linee guida tecniche sulla procedura di fissazione degli LMR a norma degli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 396/2005 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (SANTE/2015/10595 Rev. 6.1).

<sup>(3)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il cyflumetofen conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005». *EFSA Journal* 2021;19(8):6812.

<sup>(4)</sup> Linee guida tecniche sulle prescrizioni relative ai dati per la fissazione dei livelli massimi di residui, la comparabilità delle sperimentazioni sui residui e l'estrapolazione dei dati sui residui sui prodotti di origine vegetale e animale (SANTE/2019/12752 - 10 maggio 2023).

